

DELIBERAZIONE 13 OTTOBRE 2020
382/2020/R/EEL

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO SUL SERVIZIO DI SHIPPING RELATIVO AL COUPLING UNICO INFRAGIORNALIERO AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 – (CACM)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1129^a riunione del 13 ottobre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 942/2019), che ha abrogato e sostituito il Regolamento 713/2009;
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943) che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- l'Allegato A "Quadro Strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" alla deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: Quadro Strategico);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante "Avvio del *market coupling* sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia";
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante "Approvazione della proposta di piano per l'implementazione delle funzioni di gestore di *market coupling* (piano MCO) ai sensi del Regolamento CACM, come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all'interno dell'Energy Regulatory Forum (di seguito deliberazione 467/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 17 maggio 2018, 292/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 292/2018/R/eel) con cui sono stati verificati gli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e di GME per l’avvio del *coupling* unico infragiornaliero;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 658/2018/R/eel) con cui sono state definite le modalità di recupero dei costi sostenuti dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) per l’istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero, secondo quanto previsto dal Regolamento CACM;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 350/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 350/2019/R/eel) recante istruzioni a Terna e GME per l’adesione al mercato infragiornaliero europeo;
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico “*Designation of NEMO for Italian bidding zones*” (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa GME quale *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) per l’Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- il documento “*ERF Rules of Procedure*” con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Energy Regulators’ Forum* (di seguito: ERF) ove i rappresentanti di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 9(10) del regolamento CACM;
- la lettera di GME, del 4 febbraio 2020, prot. Autorità 3910/A, del 4 febbraio 2020 (di seguito: comunicazione 4 febbraio 2020);
- la lettera del Presidente del *Board of Regulators* di ACER, del 2 aprile 2020 (di seguito: lettera del 2 aprile 2020);
- la lettera del Presidente del *Board of Regulators* di ACER, del 22 settembre 2020 (di seguito: lettera 22 settembre 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità ha posto lo sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo tra gli Obiettivi Strategici del proprio Quadro Strategico;
- GME è stato designato *Nominated Electricity Market Operator* (di seguito: NEMO) per l’Italia dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- con deliberazione 292/2018/R/eel, l’Autorità ha verificato positivamente gli adempimenti contrattuali di Terna e di GME per l’avvio del *coupling* unico infragiornaliero;
- con deliberazione 350/2019/R/eel, l’Autorità ha dato istruzioni a Terna e GME per l’adesione al mercato infragiornaliero europeo;
- il disegno del *coupling* unico infragiornaliero prevede che, ai fini del corretto funzionamento del mercato, siano esplesate diverse funzioni, tra le quali quella di controparte centrale e di *shipping agent*;

- il regolamento CACM definisce controparte centrale l'entità avente il compito di stipulare con gli operatori del mercato mediante la novazione dei contratti derivanti dal processo di abbinamento e di organizzare con altre controparti centrali o shipping agent il trasferimento delle posizioni nette in esito all'allocazione della capacità;
- il regolamento CACM definisce *shipping agent* l'entità avente il compito di trasferire le posizioni nette fra diverse controparti centrali;
- l'articolo 68 del regolamento CACM disciplina la funzione di controparte centrale all'interno del mercato unico dell'energia elettrica, sia nell'orizzonte temporale del giorno prima che in quello infragiornaliero. In particolare, la funzione si compone di due attività principali:
 - l'attività di compensazione e regolamento svolta nei confronti degli operatori del mercato, relativamente ai diritti e agli obblighi finanziari derivanti da tutte le loro negoziazioni;
 - l'attività di compensazione e regolamento svolta nei confronti delle altre controparti centrali (cd. attività di *shipping*), per quanto riguarda lo scambio di energia fra zone di offerta, in merito ai diritti e agli obblighi finanziari derivanti da tali scambi di energia;
- relativamente a questa seconda attività, il comma 6 dell'articolo 68 Regolamento CACM prevede la possibilità che un soggetto appositamente incaricato agisca in qualità di controparte fra diverse controparti centrali, se le parti in questione concludono un accordo specifico a tal fine;
- laddove le parti non dovessero raggiungere tale accordo, il Regolamento CACM prevede che siano le autorità di regolamentazione delle zone di offerta a dover decidere il contenuto dell'accordo di trasferimento (di seguito: *shipping arrangement*);
- il progetto *Single Intra Day Coupling* (di seguito progetto SIDC), entrato in operatività il 12 giugno 2018, nella prima fase di vita ha integrato i mercati infragiornalieri di 15 Paesi europei, in 13 dei quali (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Svezia) operano gli stessi due NEMO in competizione e nei rimanenti 2 (Portogallo e Spagna) un unico NEMO in regime di monopolio, diverso dai precedenti due;
- la particolare configurazione geografica (un unico NEMO in monopolio in zone di mercato adiacenti e non di transito) e di mercato (ciascun NEMO in competizione attivo in ognuna delle rimanenti zone) ha consentito che, anche quando gli scambi di energia avvenivano tra NEMO attivi in zone di mercato non adiacenti, nelle zone di mercato interessate dai transiti di energia operasse sempre un NEMO controparte dello scambio. In conseguenza di ciò, sia il trasferimento dell'energia nelle zone di transito (*shipping* fisico), sia il regolamento delle partite economiche (*shipping* finanziario), avveniva a cura di tale NEMO che agiva o in qualità di venditore o in quella di acquirente;
- il 19 novembre 2019, con l'avvio della seconda fase del progetto SIDC, i mercati infragiornalieri di ulteriori 7 Paesi europei (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,

Polonia, Romania, Slovenia, Ungheria) si sono aggiunti agli iniziali 15. In questi Paesi operano NEMO differenti da quelli attivi nella precedente fase di vita del progetto. In conseguenza di ciò, per alcuni scambi di energia, lo *shipping* fisico nonché lo *shipping* finanziario deve avvenire a cura di un operatore (NEMO o TSO) che non è controparte nello scambio e che espleta, pertanto, la funzione denominata di *transit shipping*. Inoltre, a causa della soluzione tecnica attualmente adottata dal progetto SIDC, la funzione di *transit shipping* può essere assegnata ad un solo operatore per zona di mercato e questo operatore deve essere lo stesso in tutte le zone di mercato in cui sono presenti più NEMO (cosiddetta area multi-NEMO). Quest'ultima condizione ha determinato la necessità di individuare l'operatore a cui assegnare la funzione di *transit shipping* nell'area multi-NEMO. L'accordo temporaneo, con scadenza 19 maggio 2020, raggiunto dai due NEMO in competizione prima dell'avvio della seconda fase di vita del progetto, prevede lo svolgimento della funzione di *transit shipping* da parte di ciascuno di essi a rotazione per un intervallo di 3 mesi;

- l'operatore che svolge la funzione di *transit shipping*, non essendo controparte nello scambio di energia, da un lato non può recuperare dai propri clienti i costi sostenuti per l'assolvimento di tale funzione, dall'altro è esposto al rischio di incorrere in costi di sbilanciamento nella zona per la quale effettua il transito, in quanto, in caso di incidente, interrompere l'attività di scambio è una misura che non può intraprendere direttamente;
- con la comunicazione 4 febbraio 2020, GME ha comunicato all'Autorità che le parti del progetto SIDC, non avendo raggiunto l'accordo sulla soluzione da adottare successivamente alla scadenza del periodo transitorio, chiedono alle autorità di regolazione europee di decidere il contenuto dell'accordo sul servizio di *shipping* ai sensi dell'articolo 68 comma 6 del Regolamento CACM;
- con lettera del 2 aprile 2020, i regolatori europei hanno comunicato alle parti del progetto SIDC che avrebbero adottato una decisione coordinata in merito al contenuto dell'accordo sul servizio di *shipping*, al fine di individuare la soluzione a regime e che il meccanismo di rotazione utilizzato in via transitoria a partire dal 19 novembre 2019 ed in scadenza il 19 maggio 2020 era da intendersi prorogato sino al 19 maggio 2021.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i regolatori europei hanno avviato una analisi del servizio di *transit shipping* al fine di poter fornire ai NEMO delle direttive in merito alla individuazione della soluzione a regime per il mercato infragiornaliero europeo;
- nell'ambito di tale analisi i regolatori europei hanno concordato che:
 - l'attuale meccanismo che assegna la funzione di *transit shipping* a rotazione ai NEMO attivi nell'area multi-NEMO non alloca il rischio in maniera efficiente tra le parti, in quanto pone il rischio di sbilanciamento in capo all'operatore che svolge la funzione di *transit shipping* anziché alle controparti dello scambio di energia;

- la soluzione a regime debba essere, pertanto, individuata a seguito della valutazione di opzioni alternative all'attuale meccanismo di *transit shipping*;
- tale valutazione debba essere condotta congiuntamente da tutti i regolatori europei sulla base dell'analisi costi-benefici effettuata dalle parti del progetto SIDC per ciascuna opzione considerata;
- in data 15 settembre 2020, i regolatori europei riuniti in ERF hanno concordato il contenuto dell'accordo sul servizio di *shipping*, prevedendo in particolare che l'attuale meccanismo di *transit shipping* debba protrarsi sino all'entrata in funzione della soluzione a regime e che le parti del progetto SIDC debbano inviare alle autorità di regolazione entro tre mesi dalla pubblicazione dell'accordo sul servizio di *shipping*, l'analisi costi/benefici di almeno le seguenti opzioni:
 - creazione di un unico *shipping* agent che svolga, nei confronti di tutte le controparti centrali del mercato infragiornaliero europeo sia l'attività di *shipping* fisico che l'attività di *shipping* finanziario;
 - creazione di un meccanismo che consenta di separare l'attività di *shipping* finanziario, svolta dalle controparti centrali direttamente coinvolte nello scambio di energia, dall'attività di *shipping* fisico, attraverso una modifica della soluzione tecnica adottata per gestire il mercato infragiornaliero europeo;
 - creazione di un meccanismo che consenta a ciascuna controparte centrale di svolgere congiuntamente l'attività di *shipping* fisico e l'attività di *shipping* finanziario in ciascuna zona di offerta, relativamente agli scambi di energia di cui è controparte;
- con la lettera 22 settembre 2020, i regolatori europei hanno comunicato alle parti del progetto SIDC il testo concordato relativo all'accordo sul servizio di *shipping*.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno acquisire tutti gli elementi necessari per l'individuazione di una soluzione a regime per il servizio di *transit shipping* nell'ambito del mercato infragiornaliero europeo;
- sia pertanto opportuno approvare e pubblicare il testo dell'accordo sul servizio di *shipping* come concordato da tutti i regolatori europei

DELIBERA

1. di approvare l'accordo sul servizio di *shipping*, come concordato da tutti i regolatori europei riuniti in ERF e allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e a Terna S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

13 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini